

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1819 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di
iscrivere l'aceto come principio attivo nell'allegato I del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo aceto, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽³⁾ è stata presentata una notifica per l'aceto per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. L'aceto è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell'elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi ⁽⁴⁾.
- (3) Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia un parere che indicasse se l'aceto desti preoccupazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) Nel suo parere l'Agenzia ⁽⁵⁾ ha concluso che l'aceto non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno iscrivere l'aceto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché l'aceto è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». L'aceto dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento e nella misura in cui contiene meno del 10 % di acido acetico. Ciò è coerente con il fatto che l'aceto beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento.
- (6) L'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda l'aceto per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1° giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1).⁽⁵⁾ *Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR* [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull'ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l'iscrizione nell'allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dell'aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1° giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE	Nome/gruppo	Restrizioni	Osservazioni
«Non disponibile»	Aceto (*)	Escluso l'aceto che non è un alimento ed escluso l'aceto contenente più del 10 % di acido acetico (che sia un alimento o no).	N. CAS 8028-52-2

(*) Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dell'aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1° giugno 2021.».